



**Emendamenti ddl as 1586
PER LA LEGGE DI BILANCIO 2020/2022**

CONFERENZA UNIFICATA

Roma 15 novembre 2019

RISORSE DI PARTE CORRENTE: 60 MILIONI anni 2020/2032

Art. 63 (Regioni a statuto ordinario)

Dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente

Art. 63 bis (Province delle Regioni a statuto ordinario)

- 1. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Le risorse sono ripartite, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2020 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al dpcm 10 marzo 2016, tabella f, attuativo dell'art. 1, comma 439 legge 232/16, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio”**

MOTIVAZIONE

Da una analisi delle risorse assegnate alle Province nel corso degli anni successivi al 2014, anno in cui si sono intersecate la riforma Delrio (l.n. 56/2014) e i tagli determinati dalla legge n. 190/2014, art.1 comma 418, si evince le risorse sottratte alle Province risultano essere non congrue rispetto non solo alla sostenibilità riferita all'esigenza di finanziare le funzioni fondamentali, ma soprattutto al calcolo di risparmi determinato dal taglio degli organici (50% della spesa sostenuta all'8 aprile 2014, operato in maniera lineare e forfettaria senza alcuna correlazione con le effettive esigenze organizzative dei singoli enti). Occorre dunque garantire, in via strutturale, una somma pari a 60 milioni da ripartire tra gli enti in proporzione al peso determinato dagli effetti dei tagli e successive compensazioni.

L'indicatore introdotto è finalizzato a realizzare una perequazione tra gli enti del comparto perché tiene conto della diversa incidenza della manovra ex art.1, comma 418, legge n. 190/2014, corretta dalle diverse contribuzioni, sul totale delle risorse date dall'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del fondo sperimentale di riequilibrio.

NECESSITA DI COPERTURA

Art. 63 (Regioni a statuto ordinario)

Dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente

Art. 63 bis (Province delle Regioni a statuto ordinario)

- 1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 838, legge 27 dicembre 2017, n. 205 per gli anni 2021 e successivi, per le Province delle Regioni a Statuto Ordinario è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2021 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al dpcm 10 marzo 2016, tabella f, attuativo dell'art. 1, comma 439 legge 232/16, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio, garantendo comunque un importo non inferiore al milione di euro per singolo ente.**

MOTIVAZIONE

La norma ha l'obiettivo di perequare il più possibile le somme destinate alle Province delle Regioni a Statuto ordinario previste dall'articolo 1, comma 838 della legge di bilancio 2018 n. 205/17, che ammontano a 180 milioni a regime dal 2021. La perequazione viene individuata attraverso l'incidenza della manovra di cui all'articolo 1, comma 418 della legge n. 190/14, detratti tutti i contributi previsti a riduzione della stessa nelle disposizioni normative successive, nonché delle risorse assegnate dalla legge di bilancio 2019 all'articolo 1, comma 889, rispetto al gettito delle entrate proprie degli enti (rcauto, ipt e fondo sperimentale di riequilibrio). Si garantisce comunque un importo minimo di almeno un milione per ente.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri.

30 MILIONI PER ENTI DISSESTO E PREDISSESTO

Art. 63 (Regioni a statuto ordinario)

Dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente

Art. 63 bis (Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. L'art.1, comma 843, della legge 205/2017 è così sostituito:

“843. Alle province che, alla data del 30 novembre 2019, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni 2018-2022, un contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2020. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2020 ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dal rendiconto della gestione 2018 della provincia interessata. “

MOTIVAZIONE

La legge di bilancio 2018 aveva previsto un fondo (di durata triennale 2018/2020) destinato a sostenere i bilanci delle Province in dissesto o predissesto (come fotografate al 30 novembre 2017). Tali risorse si stanno rivelando essenziali per il mantenimento degli equilibri finanziari e soprattutto per portare a compimento i piani di riequilibrio pluriennali, come pure per “puntellare” i piani stabilmente riequilibrati. Il venire meno, a partire dal 2021 di tali risorse comprometterebbe tale percorso. Per questo motivo l'emendamento proroga di ulteriori due anni il finanziamento, modificando anche le date di riferimento per la platea dei beneficiari (dal 30 novembre 2017 al 30 novembre 2019)

NECESSITA DI COPERTURA

FLUSSI DI CASSA (recupero coattivo Ipt comma 419)

Art. 63 (Regioni a statuto ordinario)

Dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente

Art. 63 bis (Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole “a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione,” sono inserite le seguenti “nella misura massima del 10% del gettito medesimo”.

MOTIVAZIONE

La proposta normativa, finalizzata a non consentire un completo azzeramento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) – che si sommerebbe alla completo recupero dell'imposta recauto, serve a garantire una entrata certa e costante alle Province, tale da non costringerle a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, che sono un costo in più solo a carico dell'ente, ovvero, nei casi estremi, alla impossibilità di far fronte ad obbligazioni giuridiche “minimali” come il pagamento di stipendi, rate di mutuo e fornitori.

Azzerare completamente che due principali fonti di entrata delle Province è altresì una palese violazione dell'articolo 119 della Costituzione, che sancisce autonomia di entrata e di spesa per gli enti locali

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri.

TERMINE PER EROGAZIONE FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

Art. 63 (Regioni a statuto ordinario)

Dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente

Art. 63 bis (Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. L'art. 4, comma 6 bis, del dl 30 dicembre 2015, n. 210, è così sostituito:

“6-bis. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla erogazione si provvede entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68”

MOTIVAZIONE

La proposta normativa è finalizzata a garantire l'erogazione, entro una data certa e cioè entro il 30 marzo di ogni anno, delle somme spettanti alle Province in ordine al fondo sperimentale di riequilibrio.

Fino ad oggi infatti il meccanismo non ha funzionato poiché l'erogazione è subordinata alla disponibilità delle relative risorse nel bilancio del Ministero dell'Interno, ulteriormente subordinata alla relativa capienza del capitolo medesimo che si alimenta con le risorse degli enti c.d. “incapienti”.

Occorre scardinare questo meccanismo perché i tempi di recupero delle somme per le Province incapienti ed i tempi delle Province che utilizzano annualmente le risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per l'esercizio delle proprie funzioni fondamentali non sono coerenti: senza tali risorse gli enti sono costretti alle anticipazioni di tesoreria, sostenendo costi aggiuntivi e bloccando i pagamenti alle imprese.

Si pensi che ad oggi ancora non è stato erogato il saldo, per il 40% del fondo sperimentale anno 2018 e per il 2019 ne è stata erogata solo il 50%.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri.

Art. 96 (Riforma della riscossione)

Dopo l'articolo 96 è aggiunto il seguente

Art. 96 bis (Riscossione Tefa)

I. Al comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole “tesoreria della provincia” inserire le parole “o della città metropolitana”;**
- b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi:**

“Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2019, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 52, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura del tributo di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuative della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione.”

MOTIVAZIONE

L'attuale gestione degli incassi TEFA è resa complessa dalla molteplicità delle modalità di riscossione dei prelievi comunali collegati (TARI e tariffa corrispettiva di cui al co. 688 della legge n. 147 del 2013), che impongono attività di calcolo e riversamento ai Comuni e di controllo e, spesso, di sollecito da Parte delle Province e delle Città metropolitane. Anche nel caso di pagamento attraverso il modello F24 (il “versamento unitario” di cui al d.lgs. n. 241 del 1997), l'Agenzia delle Entrate riversa tutto l'importo pagato (TARI + TEFA) al Comune impositore, che, con tempi propri

differenziati, riversa alla Provincia o Città metropolitana il TEFA dovuto previa trattenuta dello 0,30% del tributo stesso.

Il sistema genera attualmente costi gestionali indotti non indifferenti, sia per il Comune, che deve determinare, impegnare, emettere i provvedimenti di liquidazione degli importi dovuti alla Provincia o Città metropolitana di appartenenza e rendicontare, sia per la Provincia o Città metropolitana che deve utilizzare una considerevole quota di tempo lavoro del proprio personale (si pensi alle aree con ampie numerosità di Comuni) per controllare le rendicontazioni e riconciliare i versamenti pervenuti. Questa situazione genera ritardi nei flussi di cassa effettivi che finiscono per penalizzare, in particolare, gli enti di area vasta in condizione di particolare difficoltà finanziaria.

La norma proposta punta a razionalizzare il percorso di acquisizione delle somme attraverso:

- *l'assegnazione alla Struttura di gestione del sistema F24 costituita presso l'Agenzia delle Entrate del compito di scorporare l'importo del prelievo sui rifiuti dovuto alle Province e Città metropolitane a titolo di Tefa e di riversarlo direttamente all'ente beneficiario al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune;*
- *la semplificazione della misura di applicazione del tributo, fissata al 5% dell'importo dovuto al comune dal contribuente a titolo di prelievo sul servizio rifiuti solidi urbani, salva possibilità di indicare da parte della Provincia o Città metropolitana la minore misura applicabile in forza di propria deliberazione;*
- *l'ulteriore regolamentazione per via amministrativa (decreto del Mef) di modalità di semplificazione del riversamento del TEFA alle Province e Città metropolitane decreto amministrativa, anche nel caso, molto frequente, di utilizzo del pagamento in conto corrente postale.*

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri.

Art. 69 (Debiti enti locali)

Dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente

Art. 69 bis (Proroghe mutui Sisma Emilia)

- 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 729, legge n. 205/2017, inerenti la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, trasferiti al ministero dell'economia e finanze, sono prorogate all'anno 2021, con riferimento al pagamento da corrispondere nell'anno 2020.**

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha la finalità di prorogare, almeno per l'anno 2020, gli effetti della sospensione del pagamento delle rate di mutuo (con Cassa DDPP ma anche trasferiti al MEF) per tutti gli enti locali, ed in particolare le Province, interessati dal sisma del maggio 2012,

PROROGA DISPOSIZIONI MUTUI CENTRO ITALIA

Art. 69 (Debiti enti locali)

Dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente

Art. 69 bis (Proroghe mutui Sisma Centro Italia)

1. All'art. 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'ultimo periodo è così sostituito:

"Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019, nell'esercizio 2020 e nell'esercizio 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo ed al terzo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi."

MOTIVAZIONE

La proposta normativa è finalizzata a prorogare per gli anni 2020 e 2021 la moratoria per i mutui concessi da CDP agli enti locali colpiti dal Sisma Centro Italia

Art. 7 (fondo investimenti delle amministrazioni centrali)

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente

7 bis (manutenzione e realizzazione ponti bacino del Po)

1. L'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018, è così sostituito:

“891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22.”

MOTIVAZIONE

La proposta normativa, che riscrive integralmente il comma 891, art. 1, della legge di bilancio 2019, è finalizzato ad incrementare di 50 milioni annui la dotazione finanziaria prevista dagli anni 2020/2023, portando lo stanziamento da 250 milioni a 450 milioni complessivi.

Ciò in relazione al fatto che le risorse attualmente a disposizione per gli interventi censiti (solamente quelli con priorità massima) sulle infrastrutture viarie (ponti) sul bacino del Po si sono rivelate insufficienti rispetto a quanto emerso nel lavoro istruttorio: esiste un fabbisogno finanziario superiore ai 500 milioni per un numero di interventi superiore a 200.

La proposta normativa, inoltre, è finalizzata ad espungere l'Anas dall'elenco degli assegnatari delle risorse previste. Si ritiene infatti che l'Anas, per tali interventi, abbia sufficienti risorse derivanti dal proprio accordo di programma.

NECESSITA DI COPERTURA OVVERO SI PUO' RIDURRE LO STANZIAMENTO AMM.NE CENTRALE ART. 7

PONTI ALTRI BACINI FLUVIALI

Art. 7 (fondo investimenti delle amministrazioni centrali)

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente

7 bis (Manutenzione e realizzazione ponti bacini fluviali)

- 1. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato. Dall'attuazione della presente disposizione sono escluse le infrastrutture già interessate dall'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.**

MOTIVAZIONE

La proposta normativa è finalizzata a garantire ai ponti della rete viaria di Province e Città metropolitane su bacini diversi da quelli del Po, un programma di finanziamento per la messa in sicurezza delle strutture, secondo criteri di priorità legati alla sicurezza dell'opera d'arte.

Il finanziamento ammonta a complessivi 800 milioni di euro per il quadriennio 2020/2023.

NECESSITA DI COPERTURA OVVERO SI PUO' RIDURRE LO STANZIAMENTO AMM.NE CENTRALE ART. 7

Art. 7 (fondo investimenti delle amministrazioni centrali)

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente

7 bis (Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)

1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 4-bis del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale.

MOTIVAZIONE

La proposta normativa, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, intende implementare il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di cui all'art. 4-bis del DL 59/2019.

L'incremento del piano triennale 2020-2022 di importo complessivo pari a 300 milioni è finanziato a valere sul fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7 del disegno di legge di bilancio.

Il fabbisogno complessivo stimato per le scuole secondarie superiori di Province e Città metropolitane, che sono 7455 di cui il 70% senza CPI è di 5.218 interventi, per un ammontare di euro 365.260.000,00.

Considerando gli interventi già finanziati a Province e Città metropolitane, con DM 101 del 13 febbraio 2019 -pari a circa 30 milioni - e quelli che presumibilmente verranno finanziati con il piano triennale di cui all'art. 4-bis del DL 59/2019 – per ulteriori 30 milioni circa -, restano da finanziare interventi per le scuole secondarie superiori di Province e Città metropolitane per circa 300 milioni con cui si chiede di incrementare il piano triennale.

Art. 8 (Investimenti enti territoriali)

Al comma 27 le parole “100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034” sono sostituite dalle parole “250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad incrementare le risorse destinate alle province e città metropolitane per interventi di messa in sicurezza di strade e manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole

NECESSITA DI COPERTURA

FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI MIT

Art. 8 (Investimenti enti territoriali)

Dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:

27 bis. All'Art. 1, comma 1079. L. 205/2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire la parola “cofinanziamento” con la seguente: “finanziamento”;
- b) Sostituire le parole “e dei progetti definitivi degli enti locali” con le seguenti: “, dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali”

27 ter. All'Art. 1, comma 1080. L. 205/2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire la parola “cofinanziamento” con la seguente: “finanziamento”;
- b) Eliminare il periodo: “I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.”
- c) Alla fine del capoverso è aggiunto il seguente: “I ribassi d’asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria – allegato 4.2 – al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.4.10. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all’annualità successiva”

27 quater. Il comma 1083 dell’art. 1, L. 205/2017 è abrogato.

MOTIVAZIONE

La proposta normativa è finalizzata a semplificare le procedure per attivare le richieste da parte degli enti locali a valere sul fondo progettazione del MIT e ad ampliare le possibilità di utilizzo dei finanziamenti concessi.

In particolare si trasforma il cofinanziamento in finanziamento tout court da parte del MIT per la progettazione degli enti locali, che non sono più costretti ad individuare una quota di cofinanziamento, e anche la possibilità di finanziare progettazione esecutiva (non solo più di fattibilità o definitiva) che è la più onerosa per gli enti.

L’eliminazione del comma 1083 è coerente con le proposte avanzate.

Allo stesso tempo si prevede la possibilità di recuperare le somme eventualmente non assegnate nelle annualità precedenti e di riappostarle sulle successive.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri

DURATA PIANO STABILMENTE RIEQUILIBRATO

Art. 63 (Regioni a statuto ordinario)

Dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente

Art. 63 bis (Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

MOTIVAZIONE

Considerata la situazione di particolare criticità della finanza degli enti in situazione di dissesto si propone, senza intervenire sull'articolo 259 del TUEL, di estendere il termine di 5 anni dello stesso articolo previsto sino a dieci.

Accanto alle criticità di carattere finanziario, infatti, va valutato nello specifico che la riforma avviata dalla legge n. 56/14, volta a trovare una sua completa attuazione attraverso la riforma costituzionale, poi bocciata dal referendum, ha fatto sì che tutti gli adempimenti, anche riferiti ai processi di risanamento finanziario previsti dal TUEL, si siano di fatto arrestati, proprio in virtù del processo di riordino istituzionale che ha attraversato gli ultimi 4 anni, facendo decorrere anche i relativi termini di legge. E' per tale motivo che si chiede una specifica deroga per le Province.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri

IVA AGEVOLATA PER INTERVENTI SU STRADE ED EDIFICI SCOLASTICI

Art. 8 (Investimenti enti territoriali)

Dopo il comma 31 è aggiunto il seguente:

31 bis . Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: il numero 127 quinquies è così modificato:

“127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della [legge 29 settembre 1964, n. 847](#), integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; *interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di strade provinciali e di edifici scolastici*; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;”

MOTIVAZIONE

La proposta normativa è finalizzata ad estendere il regime di iva agevolata al 10% anche agli interventi pubblici che interessano la costruzione, ampliamento e manutenzione della rete viaria e degli edifici scolastici.

Ciò in ragione del fatto che occorre una equiparazione del trattamento tributario ad oggi consentito per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei comuni agli interventi, assolutamente simili, sostenuti dalle Province per le strade e le scuole di competenza.

Le opere di cui all'art. 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta o di parcheggio;
- c) fognature;
- d) rete idrica;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde attrezzato;
- g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici.

Le opere di cui all'art. 1, lettera c), sono le seguenti:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere.

SANZIONI CODICE DELLA STRADA

Art. 63

Dopo l'articolo 63 (Regioni a statuto ordinario) è aggiunto il seguente

Art. 63 bis (utilizzo sanzioni Codice della Strada)

All'articolo 18, comma 3 bis, del decreto legge n. 50/17, le parole “Per gli anni 2017 e 2018” sono sostituite dalle parole: “per gli anni dal 2017 al 2021”

MOTIVAZIONE

La proposta normativa ha la finalità di prorogare la deroga alla legislazione vigente prevista dalla norma di cui si propone la modifica, che consente agli enti locali di utilizzare le sanzioni da Codice della Strada per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri

DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE NELLE PROVINCE

Art. 63 (Regioni a statuto ordinario)

Dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente

Art. 63 bis (Personale delle Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, la rubrica è sostituita dalla seguente "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e negli enti locali in base alla sostenibilità finanziaria"

2. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, le province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo

determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.”

MOTIVAZIONE

La Relazione 2019 sulla spesa per il personale degli enti territoriali della Corte dei conti disegna chiaramente gli effetti della riorganizzazione imposta dalla Legge 56/14, che ha portato Province a dimezzare il personale in servizio, con un blocco prolungato delle assunzioni che ha impoverito le strutture amministrative e il buon funzionamento dei servizi.

Occorre dunque ripristinare una piena autonomia organizzativa delle Province nella gestione del personale, attraverso una nuova disciplina delle assunzioni che, al pari di Comuni e Regioni, consenta ad esse utilizzare le modalità di assunzione previste nell'articolo 33-bis decreto-legge n. 34/19 (c.d. "Crescita"), basate non più sulle cessazioni degli anni precedenti ma sulla sostenibilità finanziaria delle assunzioni, superando i limiti della normativa prevista dai commi 844 e 845 della legge 205/2017 che frenano i processi di assunzione di nuovo personale.

In vista della definizione del nuovo regime delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso il decreto previsto dalla norma, si prevede l'eliminazione dell'articolo 1, comma 421, della legge n. 190/2014 e l'omogeneizzazione del regime dei rapporti di lavoro flessibile delle province a quello previsto per gli altri enti locali.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri

ASSUNZIONI DI FUNZIONARI TECNICI NELLE PROVINCE

Art. 63 (Regioni a statuto ordinario)

Dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente

Art. 63 bis (Personale delle Province delle Regioni a statuto ordinario)

1. All'articolo 1, comma 167, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto il seguente periodo.

«Per le restanti unità di personale previste nel comma 165, con particolare riguardo all'esigenza di assegnare rapidamente il personale tecnico alle province come previsto dal comma 166, l'Agenzia del Demanio è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, anche nelle forme previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»

MOTIVAZIONE

La proposta ha l'obiettivo di accelerare le procedure di assunzione delle unità di personale tecnico qualificato, assegnato alle province dalla legge di bilancio 2019, all'articolo 1, comma 166, prevedendo che l'Agenzia del Demanio, anche attraverso il ricorso alle modalità previste dalla Commissione RIPAM, avvii al più presto le relative procedure di reclutamento, per favorire da subito, fin dai primi mesi del 2020, il rafforzamento delle capacità amministrative delle Province e delle loro stazioni appaltanti.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri

MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE GRADUATORIE NEGLI ENTI LOCALI

Articolo 18

(Portale reclutamento e trasparenza e ampliamento delle graduatorie)

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: “La disposizione del presente comma e dell’articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applica agli enti locali.”

Dopo comma 3, aggiungere il seguente comma:

“3-bis. Al fine dello svolgimento delle funzioni assegnate dalle vigenti disposizioni di legge, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere allo scorrimento di graduatorie ancora valide, ai sensi dell’art. 1, commi 362, 362 bis e 362 ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la copertura dei posti previsti nei piani di riassetto organizzativo definiti in base all’articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”

MOTIVAZIONE

La proposta normativa esclude gli enti locali dall’applicazione della disposizione sulle graduatorie prevista nel comma 3 del ddl di bilancio 2020 e nel comma 361 della legge 145/18, in considerazione delle esigenze specifiche degli enti locali in materia di scorrimento delle graduatorie.

Il comma aggiuntivo prevede una norma specifica per le Città metropolitane e le Province che possono procedere alle assunzioni a tempo indeterminato solo sulla base di piani di riassetto organizzativo degli enti, come previsto dal comma 844 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L’approvazione del Piano di riassetto, imposta dalla legge come presupposto essenziale per procedere alle assunzioni, non può costituire per questi enti un impedimento allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, come invece dovrebbe avvenire in base ad una interpretazione letterale e restrittiva dell’articolo 91, comma 4, del TUEL.

CANONE UNICO – CORREZIONI LACUNE NORMATIVE

Art. 97

(Canone Unico)

All'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) alla lettera b) sostituire la parola “comunale” con la parola “territoriale”
 - 2) alla lettera c) sostituire le parole “dal comune” con le parole “dall’ente”
 - 3) alla lettera d) sostituire le parole “dal comune” con le parole “dall’ente”
- b) al comma 13 le parole “sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti” sono sostituite dalle parole “sono pari a quelle della classe dei comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti”
- c) al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al primo periodo eliminare la parola “comunale”
 - 2) all’ultimo periodo sostituire le parole “20 per cento” con le parole “50 per cento”
- d) al comma 22 dopo le parole “i comuni” sono aggiunte le parole “, le province”
- e) al comma 24, dopo le parole “al comune” sono aggiunte le parole “, alla provincia”
- f) al comma 25, dopo le parole “al comune” sono aggiunte le parole “, dalla provincia”
- g) al comma 28, dopo le parole “I comuni” sono aggiunte le parole “, le province”

MOTIVAZIONE

L'articolo 97 opera un riordino e semplificazione di alcune tasse e canoni degli enti locali; in particolare fa confluire in un “Canone Unico”, la tassa ed il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale della pubblicità e pubbliche affissioni, il canone di installazione dei mezzi pubblicitari, nonché il canone di concessione previsto dal Codice della Strada.

Tale riordino però, nell'operare la necessaria ricognizione, è lacunoso in alcune sue parti poiché dimentica di disciplinare le tariffe di riferimento per le Province, sebbene faccia riferimento alle Città metropolitane.

Gli emendamenti qui presentati all'articolo 97 colmano tale lacuna e consentono di evitare gravi danni finanziari alle Province che da questi canoni e tasse ricavano oltre 35 milioni di entrate tributarie ed extratributarie, senza le quali si aggraverebbero le già critiche e pesanti condizioni finanziarie di questi enti.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri

MODIFICHE L.N 84/94 (AUTORITA' PORTUALI)

Dopo l'articolo 70 (Campione d'Italia) è aggiunto il seguente:

Art. 70 bis (Modifiche alla legge n. 84/94)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n.84 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'art. 5, comma 1 ter, dopo le parole "dai comuni" sono aggiunte le parole "e dalle province"
 - b) all'articolo 5, comma 1 quater, lettera a), sostituire le parole "ciascun comune territorialmente interessato" con le parole "ciascun comune e ciascuna provincia territorialmente interessati"
 - c) all'articolo 5, comma 2-quater, lettera a), sostituire le parole "previa intesa con i comuni" con le parole "previa intesa con i comuni e le province"
 - d) all'articolo 5, al comma 3-bis, sostituire le parole "con il comune o i comuni interessati" con le parole "con i comuni e le province territorialmente interessati"
 - e) all'articolo 9, comma 2, lettera c), sostituire le parole "componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente" con le parole "componente designato dal presidente della provincia o dal sindaco metropolitano, ove presente"
 - f) all'articolo 11-ter, comma 1, secondo periodo sostituire le parole "da cinque rappresentanti designati dalla conferenza unificata, di cui tre delle regioni, uno delle città metropolitane e uno dei comuni." Con le parole "da sei rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata, di cui tre delle regioni, uno delle città metropolitane, uno delle province e uno dei comuni."

MOTIVAZIONE

Gli emendamenti sono finalizzati a riportare, all'interno della legislazione sui porti, il ruolo delle Province, con specifico riferimento ai piani regolatori e alla programmazione degli investimenti sulle opere retroportuali (strade) e al comitato di gestione delle autorità di sistema portuale.

Nella legislazione originaria, infatti, comuni e province rivestivano un ruolo evidentemente necessario nelle attività di programmazione delle attività di sviluppo dei sistemi portuali, proprio perché titolari di importanti funzioni in materia di viabilità e pianificazione. Nel corso degli ultimi anni, però, a fronte di una legislazione che ha progressivamente ridotto governance e risorse finanziarie delle province in vista del loro superamento attraverso riforma costituzionale, le modifiche alla legge n. 84/94 hanno espunto le Province dai meccanismi di regolazione dei sistemi portuali.

A valle dell'esito referendario ed a fronte della necessità di coordinare tutti i livelli di governo locale coinvolti sul territorio interessato da porti, occorre che il ruolo delle Province sia ripristinato con l'obiettivo di coadiuvare lo sviluppo del sistema portuale del Paese.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri

Dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente

Art. 63 bis (Fondo crediti dubbia esigibilità)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole “nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo” sono sostituite dalle seguenti “nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento”. Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- le parole “nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo” sono sostituite dalle seguenti: “nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento”;
- le parole “salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio” sono sostituite dalle seguenti “salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio”.

MOTIVAZIONE

La norma introduce una diversa gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, fissando altresì una soglia massima di accantonamento, a decorrere dal 2021, al 90%, considerata la soglia di sicurezza a regime, a fronte delle diversità dei tempi fisiologici di pagamento delle entrate proprie dei Comuni.

La proposta modifica anche la modalità di determinazione del FCDE prevista a rendiconto, disciplinata dal punto 3.3 del principio contabile 4/2, così da tenere conto della nuova gradualità di accantonamento minimo a preventivo. In tal modo, si garantisce che il differenziale tra lo stanziamento in sede di bilancio di previsione a titolo di FCDE e l'accantonamento dello stesso in sede di rendiconto non determini un peggioramento del risultato di amministrazione degli esercizi nei quali è previsto, in via normativa, tale differenziale, ossia per gli esercizi 2015-2020.

Art. 8 (investimenti enti territoriali)

All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 16 sostituire le parole “ai comuni” con le parole “agli enti locali”
- b) al comma 17 sostituire le parole “ai comuni” con le parole “agli enti locali”
- c) al comma 17 sostituire la parola “comunale” con le parole “degli enti locali” ove ricorra
- d) al comma 17 sostituire la parola “comune” con le parole “ente locale” ove ricorra
- e) al comma 18 sostituire la parola “comune” con le parole “ente locale”
- f) al comma 19 sostituire le parole “dei comuni” con le parole “degli enti locali”
- g) al comma 20 sostituire le parole “dai comuni” con le parole “dagli enti locali”
- h) al comma 20 sostituire la parola “comuni” con le parole “enti locali”
- i) al comma 21 sostituire le parole “i comuni” con le parole “gli enti locali”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad ampliare la platea degli enti destinatari delle risorse per la progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza di scuole, edifici scolastici e rete viaria. Occorre infatti che tali finanziamenti vengano destinati anche a Province e Città metropolitane, poiché queste sono destinatarie di finanziamenti di parte capitale da destinare proprio a tali tipologie di interventi, e per poter utilizzare tali finanziamenti occorre incrementare e riqualificare il parco progetti di ogni singolo ente.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri

Art. 69 (Debiti enti locali)

Dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente

Art. 69 bis (Debiti commerciali)

- 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:**
- a) i commi 857, 859, 860, 861, 862, 863, 864 e 865 sono abrogati;**
 - b) al comma 855 le parole “del 30 dicembre 2019” sono sostituite dalle parole “del 30 marzo 2020”.**

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad eliminare il meccanismo di sanzionamento degli enti locali nei casi in cui, annualmente, si registri un ammontare di debito commerciale residuo scaduto non conforme alle percentuali indicate nella norma che qui si intende sopprimere.

Il permanere di debiti commerciali scaduti non è una patologia che deriva da una cattiva organizzazione o, peggio, da una consapevole determinazione dell'ente, bensì è l'effetto di una scarsa liquidità.

Per le Province in particolare questa scarsa liquidità, che si ripercuote non solo sui debiti commerciali, ma spesso anche sul pagamento degli stipendi, dipende dal fatto che le entrate proprie sono recuperate a monte dall'Agenzia delle Entrate a fronte dei tagli ingenti che tali enti hanno ancora a proprio carico nei bilanci, e, per converso, i trasferimenti loro spettanti da parte del Ministero dell'Interno arrivano anche con anni di ritardo rispetto all'anno di competenza.

Già da anni infatti si segnala tale problema, che determina anche una maggiore onerosità rispetto al sistema bancario, poiché si obbligano le Province ad attivare tutte le anticipazioni di tesoreria consentite dal legislatore.

L'emendamento è altresì finalizzato a posticipare al 30 marzo 2020 il rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 849, della legge n. 145/2019

Art. 63 (Regioni a statuto ordinario)

Dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente

Art. 63 bis (Province delle Regioni a statuto ordinario)

1.L'articolo 1, comma 420 della legge n. 190/2014 è soppresso

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad eliminare una norma residuale che disciplinava il regime transitorio delle politiche assunzionali e di spesa delle Province, nella fase di riordino delle funzioni avviata con la legge 56/14.

Essendo tale fase superata, anche alla luce dell'esito referendario, occorre eliminare il vincolo determinato dalle parti ancora vigenti del comma 420 che qui si intende abrogare, ovvero divieto di spese di rappresentanza e ricorso a mutui diversi da quelli per scuole, strade e ambiente.